



Carta dei servizi per il procedimento amministrativo:
**Autorizzazione/diniego all'esercizio dell'assistenza
tecnica del contribuente dinanzi le Commissioni
Tributarie, ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del DPR 29
settembre 1973, n. 600.**

Sommario

Presentazione pag. 3

Parte prima

A. Introduzione pag. 4

B. Organizzazione della Direzione della Giustizia Tributaria pag. 5

C. Ubicazione e recapiti dell'Amministrazione pag. 5

Parte seconda

A. Normativa di riferimento pag. 7

B. Contenuto della domanda per l'autorizzazione pag. 10

C. Tempi ed esiti del procedimento pag. 12

D. Controlli sui requisiti pag. 13

E. Segnalazioni di disservizi pag. 14

F. Modulistica pag. 15

Presentazione

La Direzione della Giustizia Tributaria (D.G.T.), in un'ottica di trasparenza, orientamento e garanzia nei confronti del cittadino, ha realizzato la presente "carta dei servizi" come documento guida al servizio erogato dall'Ufficio VII.

Obiettivo principale è presentare nel modo più semplice il servizio concernente l'autorizzazione all'esercizio della funzione di assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie, indicando modalità, tempi, risorse materiali e umane coinvolte nel citato servizio.

Per questo motivo la "carta dei servizi" vuole essere uno strumento di comunicazione diretta ed efficace in grado di coniugare la chiarezza espositiva con l'accesso al servizio nel rispetto dei vincoli normativi.

L'obiettivo è dunque di avvicinare il cittadino, o utente in genere, all'Amministrazione al fine di creare i presupposti per un'interazione basata sulla reciprocità delle relazioni, sulla fiducia, sulla trasparenza e sulla collaborazione.

La presente "carta dei servizi" costituisce un progetto di qualità per garantire all'utente di conoscere e valutare preventivamente il servizio offerto, con evidenti vantaggi in ordine alla conoscenza delle relative procedure e delle formalità richieste.

Parte prima

A. Introduzione

La “carta dei servizi” è stata redatta nell’ambito delle azioni di prevenzione e di repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il presente documento intende completare, unitamente alla costante implementazione del sito web della Giustizia tributaria, il processo di miglioramento organizzativo e lavorativo per un incremento dell’efficacia/efficienza dell’azione amministrativa.

Lo scopo della “carta dei servizi”, nell’ambito di tale processo, è di migliorare il rapporto con l’utenza creando, anche con l’utilizzo di nuove tecnologie, nuovi canali di comunicazione con coloro che richiedano l’autorizzazione all’esercizio della funzione di assistenza tecnica del contribuente dinanzi alle Commissioni tributarie.

In sintesi, la “carta dei servizi” deve intendersi quale strumento di trasparenza, conoscenza, orientamento e garanzia del cittadino; essa si ispira alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L’amministrazione nell’erogare il citato servizio conformerà la propria attività al rispetto dei seguenti principi fondamentali:

- uguaglianza, imparzialità e rispetto della riservatezza dei dati personali degli interessati;
- partecipazione e trasparenza, garantendo forme di accesso all’iter procedurale;
- efficacia ed efficienza, adottando le soluzioni tecnologiche e procedurali più idonee, compatibilmente con le risorse disponibili.

B. Organizzazione della Direzione della Giustizia Tributaria

La Direzione della Giustizia Tributaria si articola in sette uffici dirigenziali non generali e provvede alla gestione e al funzionamento dei servizi concernenti la giustizia tributaria, svolgendo, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. o), del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, le seguenti funzioni: gestione dei servizi concernenti il funzionamento della giustizia tributaria; analisi, elaborazione e monitoraggio delle norme in materia di contenzioso tributario; rilevazione e analisi statistiche sull'andamento del processo tributario; valutazione e predisposizione di elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato ispettivo; emanazione di direttive interpretative della legislazione in materia di contenzioso tributario.

In particolare, tra le attribuzioni dell'Ufficio VII della D.G.T., figura il rilascio delle autorizzazioni per l'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie e la gestione del relativo contenzioso.

C. Ubicazione e recapiti dell'Amministrazione

La sede del Dipartimento delle Finanze, Direzione della Giustizia Tributaria, è ubicata in via dei Normanni 5 – Roma.

L'Ufficio VII, cui compete l'istruttoria, è situato al I piano, stanze n. 1.071 e n. 1.078.

Il Direttore della D.G.T., competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, è presente al I piano, stanza n. 1.066.

La sede di Via dei Normanni 5 si raggiunge utilizzando:

- la metro B scendendo alla fermata Colosseo per poi proseguire verso Via Labicana con il bus 51, 85, 87 o anche a piedi per circa duecento metri;
- la metro A, scendendo alla fermata Manzoni per poi proseguire verso il centro con il tram 3 o bus 51, 85.

RECAPITI

Direzione della Giustizia Tributaria

Via dei Normanni, 5

00184 – Roma

telefono = 06.9383.6699/6928/6609

fax = 06.50171779 o 06.50171494

pec = df.dgt@pce.finanze.it

e-mail = df.segreteria.dgt@mef.gov.it

e-mail = df.dgt.uff07@mef.gov.it

sito web = <https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/assistenza-tecnica>

Parte seconda

A. Normativa di riferimento

L'art. 9, comma 1, lett. e) del Decreto Lgs. 24 settembre 2015 n. 156, rubricato “ *misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario*”, ha modificato l'art. 12 del Decreto Legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, che disciplina il processo tributario, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo generalizzato di farsi assistere da un difensore innanzi alle Commissioni tributarie.

Le modifiche apportate sono entrate in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016; tuttavia, in attesa del nuovo regolamento attuativo, recante la disciplina dell'assistenza tecnica dinanzi le commissioni tributarie da parte dei soggetti di cui al (modificato) art. 12, comma 3, lett. d), e), f), g) ed h) del citato decreto n. 546/92, restano applicabili le disposizioni stabilite con il previgente Decreto del Ministro delle Finanze in data 18 novembre 1996 n. 631.

Dalla suddetta data del 1° gennaio 2016, per le controversie di valore fino a tremila euro, le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica.

Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie:

- se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i soggetti iscritti nella Sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed i consulenti del lavoro;
- se iscritti nei relativi albi professionali, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti industriali, i dottori agronomi e forestali, gli agrotecnici, i periti agrari, gli spedizionieri doganali;
- i soggetti indicati nell'articolo 63, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, se iscritti in apposito elenco tenuto presso il Dipartimento delle Finanze;
- i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di

ragioniere, limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;

- i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di Finanza competente per territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;
- i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale.

Con l'emanazione del regolamento previsto dall'art 12, comma 4, del Decreto Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. e) del Decreto Lgs. 24 settembre 2015 n. 156, saranno inoltre autorizzati, se iscritti in apposito elenco da tenersi presso il Dipartimento delle Finanze:

- i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 32 del Decreto Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e delle relative società di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollente, o diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato assistenza.

A.1) Normativa transitoria in attesa del nuovo regolamento

In applicazione delle disposizioni regolamentari di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 18 novembre 1996, n. 631, la Direzione della Giustizia Tributaria continuerà a provvedere al rilascio delle autorizzazioni ai soggetti indicati nell'articolo 63, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, mentre le Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate continueranno a provvedere al rilascio delle autorizzazioni per:

- i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi;
- i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di Finanza competente per territorio;
- i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate.

A.2) Normativa attualmente in vigore in materia di autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attesa dell'adozione del nuovo regolamento

Il rilascio delle autorizzazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze è disciplinato dall'articolo 63, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in base al quale *“il Ministero delle Finanze può autorizzare all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie gli impiegati delle carriere dirigenziali, direttiva e di concetto dell'amministrazione finanziaria nonché gli ufficiali e i sottufficiali della guardia di finanza collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio.*

L'autorizzazione può essere revocata in ogni tempo con provvedimento motivato. Il Ministero tiene l'elenco delle persone autorizzate e comunica alle segreterie delle commissioni tributarie le relative variazioni?

Il successivo comma 4 prevede, comunque, che *“a coloro che hanno appartenuto all'amministrazione finanziaria e alla guardia di finanza, ancorché iscritti in un albo professionale o nell'elenco previsto nel precedente comma, è vietato, per due anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli uffici finanziari e davanti le commissioni tributarie”*.

Il comma 5 dello stesso articolo 63 prevede, infine, che *“Chi esercita funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria in violazione del presente articolo è punito con la multa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila”*. L'art. 10, comma 1, del citato Decreto Lgs. n. 156/2015 ha modificato l'importo della predetta sanzione, che varia, a decorrere dal 1° gennaio 2016, da un minimo di euro mille ad un massimo di euro cinquemila.

Ai sensi dell'art. 8 del D.L. 8 agosto 1996 n. 437 (come convertito dalla Legge 24 ottobre 1996 n. 556), è fatto divieto di esercitare le funzioni di rappresentanza dei contribuenti a coloro che abbiano subito una condanna per uno dei reati contro la P.A. per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a anni due ovvero a coloro che, per i medesimi reati, abbiano beneficiato dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi degli art. 444 e seguenti del codice di procedura penale.

B. Contenuto della domanda per l'autorizzazione dei soggetti indicati all'art. 63, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in attesa dell'adozione del nuovo regolamento

Nel corso dell'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni ai soggetti indicati all'art. 63, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la Direzione della Giustizia Tributaria deve

ponderare tutti gli elementi che vengono acquisiti, onde evitare di autorizzare soggetti che, nello svolgimento della funzione, possano eventualmente agire in contrasto con gli interessi generali della giustizia tributaria, a tutela del diritto costituzionalmente garantito di difesa del contribuente.

B.1) A tale riguardo, nell'istanza di autorizzazione, il soggetto interessato è tenuto a dichiarare:

- di possedere una effettiva anzianità di servizio di almeno 20 anni nella carriera dirigenziale direttiva e/o di concetto nell'amministrazione finanziaria, ovvero una corrispondente anzianità di servizio quale Ufficiale/Sottufficiale della Guardia di Finanza;
- di non svolgere e di non aver svolto nel biennio successivo al collocamento a riposo, anche se iscritto ad albi professionali, attività di assistenza tecnica dei contribuenti innanzi agli Uffici finanziari ed alle Commissioni tributarie;
- di non intrattenere rapporti di lavoro subordinato;
- di non svolgere attività commerciale lucrativa, né in forma individuale né in forma societaria e di non rivestire, pertanto, la qualità di socio amministratore di società semplici, né quella di amministratore unico o delegato di società di capitale;
- di non aver subito sanzioni disciplinari, ovvero, indicazione di quelle subite;
- di non aver subito condanne penali, ovvero, indicazione di quelle subite;
- di non aver subito condanne in materia di responsabilità contabile, ovvero, indicazione di quelle subite;
- di non avere procedimenti penali e/o contabili pendenti.

La domanda di autorizzazione (fac-simile presente nella parte F.1 “modulistica”), corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio (fac-simile presente nella parte F.2 “modulistica”), dovrà essere inviata, previo assolvimento dell'imposta di bollo vigente, all'Ufficio VII della Direzione della Giustizia Tributaria, ai recapiti descritti a pag. 6.

L'invio può avvenire:

- tramite il servizio postale (con o senza raccomandata);
- mediante la consegna della documentazione richiesta presso “ufficio accettazione corrispondenza” situato al piano terra della sede dell'Amministrazione in Via dei Normanni, 5 – Roma.

C. Tempi ed esiti del procedimento

C.1) Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio della autorizzazione è quello ordinario, previsto dall'art. 2, comma 2 della Legge n. 241/90, di 30 giorni dal ricevimento della domanda. Il suddetto termine può essere sospeso per una sola volta, e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni (ivi compresa la dichiarazione sostitutiva di cui al fac-simile presente nella sezione F.2 “modulistica”, nei casi di mancata o incompleta presentazione della stessa).

C.2) Nell'ipotesi in cui l'interessato non produca alcuna dichiarazione sostitutiva, decorsi 30 giorni dalla richiesta integrativa di cui al punto precedente, l'Ufficio adotterà un provvedimento di improcedibilità amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

C.3) Laddove l'interessato dichiara stati, qualità personali e fatti che comportano il mancato rilascio dell'autorizzazione, l'Ufficio - prima della formale adozione del relativo provvedimento – comunicherà all'interessato, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda; ciò al fine di garantire al richiedente la possibilità di presentare proprie osservazioni al riguardo. La predetta comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento, che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza dei dieci giorni previsti per la presentazione delle osservazioni medesime.

C.4) Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'inserimento del nominativo del soggetto autorizzato in un apposito elenco pubblicato sul portale M.E.F. sezione "Trasparenza – Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti – Dipartimento delle Finanze – Autorizzazione all'esercizio dell'assistenza tecnica nei processi tributari"

(www.mef.gov.it/operazione-trasparenza/provvedimenti/provv_dir/fin/aut/index.html) e sul portale della Giustizia Tributaria (<https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/elenco-autorizzati>)

C.5) Avverso il provvedimento di diniego o di improcedibilità amministrativa potrà essere presentato, alternativamente, con pagamento del vigente contributo unificato di cui all'art. 13, comma 6-bis, lett. e), del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115:

- ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, al T.A.R. competente per territorio entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla predetta notifica, in applicazione dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

D. Controlli sui requisiti

L'Ufficio provvederà ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per il tramite delle Amministrazioni di appartenenza; qualora dal controllo successivo della dichiarazione sostitutiva emerga la non veridicità del contenuto, ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decadrà dai benefici concessi con il provvedimento autorizzativo.

La suddetta decadenza comporta l'adozione di un provvedimento di revoca dell'autorizzazione.

Inoltre, l'ufficio comunicherà all'autorità giudiziaria il riscontro della non veridicità del contenuto della dichiarazione. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il dichiarante *“è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”*.

AUTORITA' PREPOSTA ALL'AUTORIZZAZIONE/DINIEGO:

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

df.segreteria.dgt@mef.gov.it - tel. 06.93836699 - fax 06.50171779

AUTORITA' PREPOSTA ALL'ISTRUTTORIA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VII

df.dgt.uff07@mef.gov.it - tel. 06.93836928 - fax 06.50171494

E. Segnalazioni di disservizi

In caso di mancato rispetto degli impegni indicati nella presente Carta dei Servizi, gli interessati possono segnalare per iscritto gli eventuali disservizi riscontrati, anche al seguente indirizzo di posta elettronica: df.dgt.uff07@mef.gov.it, indicando le proprie generalità, l'oggetto e il motivo del reclamo.

L'Amministrazione fornirà una risposta entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

F. Modulistica

F.1) fac - simile della domanda

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze
Direzione della Giustizia Tributaria
Ufficio VII
Via dei Normanni, 5
00184 ROMA

OGGETTO: Domanda di abilitazione all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza dei contribuenti davanti alle Commissioni Tributarie ai sensi dell'art. 63, 3° comma del D.P.R. n. 600/1973, richiamato dall'art. 12 del D. Lgs n. 546/1992.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ codice fiscale _____ residente a _____ in _____ c.a.p. _____

P R E M E S S O

- che usufruisce del trattamento di quiescenza dal giorno _____;
- che ha prestato ininterrottamente servizio di ruolo per ____ anni, assunto in servizio il _____, con decorrenza giuridica dal _____ nell'Amministrazione Finanziaria;
- che ha prestato servizio nell'ultimo quinquennio presso l'Ufficio _____ rivestendo la qualifica di _____

C H I E D E

che gli venga rilasciata l'autorizzazione di cui al citato art. 63 e che venga iscritto nell'apposito elenco previsto dall'art. 12, comma 2 del D.Lgs 546/1992.

Data,

firma leggibile

N.B. La domanda deve essere munita di marca da bollo del valore di € 16,00; si prega di allegare fotocopia di un documento valido.

- Recapito telefonico: _____
- e-mail : _____

F.2) fac - simile della dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze
Direzione della Giustizia Tributaria
Ufficio VII
Via dei Normanni, 5
00184 ROMA

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

Il sottoscritto _____
nato a _____
il _____ codice fiscale _____ residente a _____
Via _____ c.a.p. _____,
consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dall'art. 76 del DPR 445/2000, rende la seguente dichiarazione:

<input type="radio"/> possiede una effettiva anzianità di servizio di almeno 20 anni nella carriera direttiva e/o di concetto nell'amministrazione finanziaria;
ovvero
<input type="radio"/> è stato Ufficiale/Sottufficiale della Guardia di Finanza, collocato a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio;

<input type="radio"/> non svolge, né ha svolto nel biennio successivo al suo collocamento a riposo, anche se iscritto ad albi professionali, attività di assistenza tecnica dei contribuenti innanzi agli Uffici finanziari ed alle Commissioni tributarie;
<input type="radio"/> non intrattiene rapporti di lavoro subordinato;

non svolge attività commerciale lucrativa, né in forma individuale né in forma societaria e non riveste, pertanto, la qualità di socio amministratore di società semplici, né quella di amministratore unico o delegato di società di capitale;

<input type="radio"/> non ha subito sanzioni disciplinari;
ovvero
<input type="radio"/> ha subito le seguenti sanzioni disciplinari:;

<input type="radio"/> non ha subito condanne penali;
ovvero
<input type="radio"/> ha subito le seguenti condanne penali:;

<input type="radio"/> non ha subito condanne in materia di responsabilità contabile;
ovvero
<input type="radio"/> ha subito le seguenti condanne in materia di responsabilità contabile:;

<input type="radio"/> sono pendenti, a suo carico, i seguenti procedimenti penali e/o contabili:
--

Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che:

- i propri dati personali saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa;

- in caso di autorizzazione all'esercizio dell'assistenza tecnica alla difesa del contribuente, il proprio nominativo sarà pubblicato sul portale istituzionale della Giustizia Tributaria.

Allega fotocopia del documento di identità n. _____ rilasciato da
_____ in data _____

Data _____

In fede
(firma leggibile)
